



**COMUNE DI CAMPOLONGO TAPOGLIANO**  
PROVINCIA DI UDINE

---

—————  
**VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**  
—————

**COPIA**

**ANNO 2021**  
**N. 19** del Reg. Delibere

**OGGETTO: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31.12.2020  
AI SENSI DELL'ART. 3 COMMA 4 DEL D.LGS. N. 118/2011 E S.M.I.**

L'anno 2021, il giorno 09 del mese di Aprile alle ore 18:30 nella sala comunale si è riunita la Giunta Comunale. Fatto l'appello nominale risultano:

|                   |              | Presente/Assente |
|-------------------|--------------|------------------|
| URBAN Alberto     | Sindaco      | Presente         |
| SIMONUTTI Michele | Vice Sindaco | Presente         |
| MORSUT Anna       | Assessore    | Presente         |
| GREGORAT Gabriele | Assessore    | Presente         |
| PINAT Luciano     | Assessore    | Presente         |

**Assiste il Segretario Comunale dott. Stefano MORO.**

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. URBAN Alberto nella sua qualità Sindaco ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi la Giunta Comunale adotta la seguente deliberazione:

**OGGETTO: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31.12.2020 AI SENSI DELL'ART. 3 COMMA 4 DEL D.LGS. N. 118/2011 E S.M.I.**

**LA GIUNTA COMUNALE**

**PREMESSO** che l'art. 228, comma 3, del Testo Unico degli Enti locali approvato con D.Lgs. 267/2000 dispone che prima dell'inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi l'ente locale provveda all'operazione di riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto od in parte dei residui e della corretta imputazione in bilancio, secondo le modalità di cui all'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e successive modificazioni;

**RICHIAMATO** l'art.3, comma 4, del citato decreto legislativo 118/2011, in forza del quale:

*“(...) Possono essere conservate tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell'esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell'esercizio, ma non pagate.*

*Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili. La reimputazione degli impegni è effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese reimputate. La costituzione del fondo pluriennale vincolato non è effettuata in caso di reimputazione contestuale di entrate e di spese.*

*Le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati, dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente, necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate, sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente.*

*Il riaccertamento ordinario dei residui è effettuato anche nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria. Al termine delle procedure di riaccertamento non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate(...)”;*

**RICHIAMATO** altresì il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.) ed in particolare:

- il punto 8.10 che testualmente recita: *“Considerato che il riaccertamento dei residui costituisce un'attività di natura gestionale, è possibile procedere al riaccertamento straordinario dei residui di cui all'articolo 3, comma 7, del presente decreto, e al riaccertamento ordinario dei residui di cui all'articolo 3, comma 4 del presente decreto, anche nel corso dell'esercizio provvisorio, entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto.*

*In tal caso, la variazione di bilancio necessaria alla reimputazione degli impegni e degli accertamenti all'esercizio in cui le obbligazioni sono esigibili, è effettuata, con delibera di Giunta, dopo avere acquisito il parere dell'organo di revisione a valere dell'ultimo bilancio di previsione approvato. Alla delibera di Giunta è allegato il prospetto previsto dall'articolo 10, comma 4, da trasmettere al tesoriere.*

*A seguito del riaccertamento ordinario e/o straordinario dei residui di cui all'articolo 3, commi 4 e 7, del presente decreto, l'ente trasmette al tesoriere l'atto di approvazione del riaccertamento dei residui.”*

- il punto 9.1, denominato “La gestione dei residui”, che disciplina tale operazione di riaccertamento stabilendo che gli enti locali effettuano annualmente, e in ogni caso prima della predisposizione del rendiconto con effetti sul medesimo, una ricognizione dei residui attivi e passivi diretta a verificare:

- la fondatezza giuridica dei crediti accertati e dell'esigibilità del credito;
- l'affidabilità della scadenza dell'obbligazione prevista in occasione dell'accertamento o dell'impegno;
- il permanere delle posizioni debitorie effettive degli impegni assunti;
- la corretta classificazione ed imputazione dei crediti e dei debiti in bilancio;

**EVIDENZIATO** che non si è provveduto ad effettuare alcun riaccertamento parziale dei residui;

**PRECISATO** che la presente ricognizione annuale dei residui attivi e passivi consente di individuare formalmente:

- a) i crediti di dubbia e difficile esazione;
- b) i crediti riconosciuti assolutamente inesigibili;
- c) i crediti riconosciuti insussistenti, per l'avvenuta legale estinzione o per indebito o erroneo accertamento del credito;
- d) i debiti insussistenti o prescritti;
- e) i crediti e i debiti non imputati correttamente in bilancio a seguito di errori materiali o di revisione della classificazione del bilancio, per i quali è necessario procedere ad una loro riclassificazione;
- f) i crediti ed i debiti imputati all'esercizio di riferimento che non risultano di competenza finanziaria di tale esercizio, per i quali è necessario procedere alla reimputazione contabile all'esercizio in cui il credito o il debito è esigibile;

**PRESO ATTO** che:

- con deliberazione di Giunta Comunale in vista della approvazione del rendiconto di gestione 2020, viene disposto il riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi, attraverso il quale si procede alla cancellazione dei residui attivi e passivi non assistiti da obbligazione giuridicamente perfezionate nonché alla re-imputazione dei residui attivi e passivi le cui obbligazioni non sono esigibili alla data del 31 dicembre dell'esercizio a cui si riferisce il conto;

- la re-imputazione dei residui passivi non esigibili nell'esercizio a cui è riferito il rendiconto comporta:

- a) ai sensi dell'art. 175, comma 5 bis, lettera e) una variazione del bilancio di previsione 2020, al fine di ridurre gli stanziamenti cui le spese devono essere imputate;
- b) una variazione del bilancio di previsione in corso di gestione, al fine di istituire o incrementare gli stanziamenti cui le spese devono essere imputate;
- c) il trasferimento all'esercizio di re-imputazione anche del finanziamento che l'impegno aveva nell'esercizio cui era stato inizialmente imputato, attraverso il fondo pluriennale vincolato. La costituzione o l'incremento di tale fondo è escluso solo in caso di contestuale re-imputazione di entrate e spese correlate;

**RILEVATO** che con nota della Regione F.V.G. – Direzione Centrale Infrastrutture e Territorio avente ad oggetto “Riaccertamento ordinario dei residui passivi. Allineamento scritture contabili tra pubbliche amministrazioni D.Lgs. 118/2011” veniva comunicata la reimputazione all'esercizio 2021 dell'importo di € 241.753,57 relativo a “Progetti di paesaggio attuativi della parte strategica del Piano paesaggistico regionale”;

**RICHIAMATO** l'Allegato A/2 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria al punto 9.1 “La gestione dei residui” ed in particolare il passaggio che recita “*Non è necessaria la costituzione del fondo pluriennale vincolato nel caso in cui la reimputazione riguardi, contestualmente, entrate e spese correlate. Ad esempio con riferimento ai trasferimenti a rendicontazione, per i quali accertamenti e impegni sono imputati allo stesso esercizio, in caso di reimputazione degli impegni, si provvede alla contestuale reimputazione dei correlati accertamenti, senza costituire o incrementare il fondo pluriennale vincolato*”;

**RITENUTO** pertanto provvedere alla contestuale reimputazione contabile al 2021 sia lato entrata (cap. 590) che lato spesa (cap. 2535/1) del sopra citato importo di € 241.753,57 , prevedendo un movimento contabile “collegato” tra le due poste contabili sopra citate;

**PRECISATO** che il riaccertamento ordinario è effettuato annualmente, con un’unica deliberazione della giunta, previa acquisizione del parere dell’organo di revisione;

**RILEVATO** che nell’ambito delle operazioni di ricognizione propedeutiche alla formazione del rendiconto dell’esercizio 2020 il responsabile del servizio finanziario, con propria nota prot. n. 645 dell’11.02.2021, ha comunicato ai Responsabili di Servizio l’elenco dei residui attivi e passivi alla data del 31 dicembre 2020, ai fini del loro riaccertamento;

**DATO ATTO** che i responsabili dei singoli servizi comunali, con il coordinamento del responsabile del servizio finanziario, hanno provveduto alla revisione dei residui attivi e passivi definendo, per ogni singolo residuo attivo o passivo di propria competenza risultante al 31 dicembre 2020, la sussistenza o meno dell’obbligazione perfezionata e la sua eventuale esigibilità in base all’applicazione dei nuovi principi contabili, il tutto alla luce del “principio di competenza finanziaria potenziata” in vigore dall’01.01.2015 - D.Lgs n. 118/2011 e Allegato 4/2;

**RICORDATO** che:

- con delibera del Consiglio Comunale **n. 8 del 29/01/2021**, questo Ente approvava, ai sensi dell’art. 27, c. 1, lett. b) della L.R. 26/2014, **LA CONVENZIONE PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO ECONOMICO/FINANZIARIO** con il Comune di Aiello , con Comune capofila Aiello del Friuli;
- con delibera del Consiglio Comunale **n. 10 del 29/01/2021**, questo Ente approvava la **CONVENZIONE ATTUATIVA PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO TRIBUTI MEDIANTE UFFICIO UNICO**, tra Comuni di Aiello del Friuli, Campolongo Tapogliano, Cervignano del Friuli, Fiumicello - Villa Vicentina, Ruda e Terzo di Aquileia, con il Comune Ente capofila Cervignano del Friuli;
- con delibera del Consiglio Comunale **n. 11 del 29/01/2021**, questo Ente approvava la **CONVENZIONE ATTUATIVA PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE MEDIANTE UFFICIO UNICO** tra Comuni di Aiello del Friuli, Campolongo Tapogliano, Cervignano del Friuli, Fiumicello Villa Vicentina, Ruda e Terzo di Aquileia, con il Comune Ente capofila Cervignano del Friuli;

**VISTE** le seguenti determinazioni adottate dai singoli Responsabili di Servizio da cui si evince quali sono i residui attivi e passivi da mantenere al 31.12.2020, quali sono gli impegni da cancellare dall’anno 2020 per essere re-imputati agli esercizi successivi in base alla loro esigibilità (FPV), l’ammontare delle economie, entrata-spesa, rilevate al 31.12.2020:

determinazione n. 51 del 18.03.2021 Servizio Finanziario

determinazione n. 53 del 22.03.2021 Servizio Associato Tributi

determinazione n. 54 del 24.03.2021 Servizio Amministrativo - Assistenza Sociale

determinazione n. 56 del 29.03.2021 Servizio “Ufficio comune Risorse Umane e organizzazione”

determinazione n. 58 del 29.03.2021 Servizio Tecnico Manutentivo e LL.PP.

**VISTA** la nota inviata dal Comandante del servizio convenzionato di Polizia Locale prot. n. 817 del 23.02.2021, relativa al riaccertamento dei residui attivi di detto servizio;

**RITENUTO**, per quanto sopra ampiamente descritto, procedere all’approvazione delle operazioni di riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi da conservare nel Rendiconto di Gestione 2020;

**VISTI** gli allegati prospetti contabili di rappresentazione degli elenchi dei residui attivi

e passivi, da cui risultano le somme mantenute a residuo attivo e passivo al 31.12.2020 conseguenti all'operazione di riaccertamento sulla base del principio di competenza finanziaria potenziata, ovvero in ragione della esigibilità dei crediti e dei debiti relativi;

**RILEVATO** che a seguito del riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi da conservare nel conto del bilancio 2020 le risultanze complessive sono le seguenti:

- RESIDUI ATTIVI MANTENUTI € **547.715,72**
- RESIDUI PASSIVI MANTENUTI € **296.668,94**
- FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31.12.2020 pari ad € **911.367,15** composto dalle re-imputazioni effettuate con determinate dei Responsabili di Servizio entro il 31.12.2020 ed ammontanti ad € **579.145,56** e dalle re-imputazioni effettuate in sede di riaccertamento ordinario dei residui ed ammontanti ad € **332.221,59**;
- FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' DA ACCANTONARE € **79.413,73**;

**VISTO** il bilancio di previsione finanziario 2021 – 2023 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 29.01.2021;

**RITENUTO**, inoltre, di apportare le opportune variazioni, sia in termini di competenza che cassa, agli stanziamenti del bilancio di previsione 2021-2023, mentre non viene apportata alcuna variazione di cassa al Bilancio di Previsione 2020-2022 in applicazione della Faq n.21 di Arconet;

**CONSIDERATO** che la variazione dei residui presunti al 31 dicembre 2020, previsti nel bilancio di previsione 2021/2023, richiede altresì una variazione di cassa sull'esercizio 2021;

**VISTO** il comma 6 dell'art. 162 del TUEL che recita, tra le altre:  
*“Il bilancio di previsione è deliberato in pareggio finanziario complessivo per la competenza, comprensivo dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e del recupero del disavanzo di amministrazione e garantendo un fondo di cassa finale non negativo.”;*

**RICHIAMATI**, per la finalità di cui sopra:

- l'art. 175 comma 5-bis lett. d) del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. nel quale si è stabilito che le variazioni delle dotazioni di cassa vengano adottate dall'organo esecutivo, garantendo che il fondo di cassa alla fine dell'esercizio non sia negativo;
- l'art. 239 comma 1 lett. b) punto 2 del D.Lgs. 267/2000, il quale prevede che le variazioni al bilancio di competenza della Giunta Comunale non siano soggette a parere del Revisore dei conti;
- il vigente Regolamento di Contabilità – art.29, comma 1, lett.a) - con cui si è previsto che la Giunta Comunale approvi le variazioni di bilancio non aventi natura discrezionale, così come elencate dal sopra richiamato art. 175 comma 5-bis;

**RILEVATO** che nonostante il succitato art. 29, comma 1, lett.a) del vigente regolamento di contabilità preveda che le variazioni del Bilancio di Previsione approvate dalla Giunta Comunale ai sensi del comma 5- bis, dell'art. 175 del TUEL, siano comunicate al Consiglio Comunale nella prima seduta utile; per il presente atto, l'adempimento non sarà necessario considerato che farà parte integrante e sostanziale della deliberazione con cui il Consiglio Comunale approverà il Conto del Bilancio 2020. La comunicazione, pertanto, sarà considerata “eseguita” in tale sede;

**RICHIAMATO** altresì il comma 5-quinquies dell'art.175 del Tuel il quale dispone che le variazioni di bilancio di previsione e del piano esecutivo di gestione non possano essere disposte con il medesimo provvedimento amministrativo;

**RITENUTO**, pertanto, di demandare ad un ulteriore e separato atto di Giunta Comunale la modifica al P.E.G. per l'esercizio 2021 conseguente alla variazione di bilancio di cassa disposta con la presente deliberazione;

**RIBADITO** che il già citato comma 5-bis) dell'art.175 del Tuel attribuisce alla Giunta Comunale la competenza ad adottare le variazioni al PEG;

**DATO ATTO** che con la presente Variazione di Bilancio si apportano anche le modifiche al D.U.P. triennio 2021-2023;

**VISTO** il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTO** il D.Lgs. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTA** la Legge Regionale 11.12.2003, n. 21, così come modificata dalla L.R. 24.05.2004, n.17;

**RICHIAMATO** l'art. 52, comma 1°, del D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito nella L. 126/2020, con il quale viene abrogato il comma 9-bis dell'art. 175 del D.Lgs. 267/2000 relativo all'invio al Tesoriere Comunale delle deliberazioni di variazione al bilancio di previsione;

**VISTO** il parere favorevole espresso dall'Organo di Revisione Contabile reso in data 30.03.2021 e acquisito al prot n. 1416 in pari data, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso – **Allegato D**);

**VISTO** il parere favorevole di regolarità tecnica del Titolare di Posizione Organizzativa del Servizio Finanziario espresso ai sensi del combinato disposto degli artt.49 e 147-bis del D.Lgs. 267/2000, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

**VISTO** il parere favorevole di regolarità contabile ed il visto attestante la copertura finanziaria del TPO del Servizio Finanziario, espresso ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. 267/00;

**VISTI**, inoltre:

- il Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.;
- il D.LGS. 23 giugno 2011, n. 118 ed i relativi principi contabili applicativi;
- il vigente regolamento comunale di contabilità aggiornato alle nuove disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili;
- lo Statuto Comunale;
- il D.L. n.124/2019 convertito nella L.157/2019;
- L.R. n.21 del 29.01.2019 "Esercizio coordinato di funzioni e servizi tra gli enti locali del Friuli Venezia Giulia e istituzione degli Enti di decentramento regionale";
- L.R. 30 dicembre 2020, n.25 "Legge collegata alla manovra di bilancio 2021-2023";
- L.R. 30 dicembre 2020, n.26 "Legge di stabilità 2021;

**CON VOTI UNANIMI E FAVOREVOLI** resi nelle forme di legge;

## **D E L I B E R A**

Di fare proprie le premesse di cui al presente atto e sulla base delle stesse:

1) approvare il riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi 2019 e precedenti, nonché gli accertamenti ed impegni 2020 aventi le caratteristiche per essere conservati a residui nel conto del bilancio (conto consuntivo) 2020 **del Comune di Campolongo Tapogliano (UD)**, come da **allegato A** che forma parte integrale e sostanziale del presente atto e che così riporta:

- elenco variazioni di accertamento residui antecedenti l'anno 2020 (entrata – eliminazione residui attivi insussistente pari a € 6.960,76
- elenco variazioni di accertamento competenza 2020 diminuzione di € 1.295,98 (minori entrata e insussistenze – riduzione accertamento in competenza anno 2020 per € 2.350,44 e maggior entrata aumento accertamento in competenza anno 2020 per € 1.054,46)
- elenco variazioni di impegno residui antecedenti l'anno 2020 - spesa – eliminazione residui passivi insussistenti pari a € 8.132,81 (avanzo libero)
- elenco variazioni di impegno competenza 2020 (minore spesa – eliminazione residui passivi insussistenti/economie anno 2020 ad € 62.000,61);
- elenco variazioni di impegno competenza 2020 per variazione di esigibilità all'anno 2021 per complessivi € 332.221,59 (derivante dalla costituzione FPV di parte corrente pari ad € 36.424,17 ed in parte capitale per € 295.797,42);
- elenco variazioni di impegno che costituiscono economie FPV anno 2020 pari ad € 8.150,16 (di cui € 96,15 avanzo vincolato ed € 8.054,01 avanzo libero)
- elenco delle re imputazioni “collegate” i entrata-spesa di € 241.753,57
- giornale degli accertamenti – residui attivi al 31.12.2019
- giornale degli impegni – residui passivi al 31.12.2019

2) di dare atto che a seguito del riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi da conservare nel conto del bilancio 2020 le risultanze definitive sono le seguenti:

**RESIDUI ATTIVI COMPLESSIVI AMMONTANO ad € 547.715,72.=** di cui € **329.095,14.=** provenienti dall'esercizio finanziario 2019 e precedenti ed € **218.620,58.=** provenienti dall'esercizio finanziario 2020;

**RESIDUI PASSIVI COMPLESSIVI AMMONTANO ad € 296.668,94.=** di cui € **31.416,89.=** provenienti dall'esercizio finanziario 2019 e precedenti ed € **265.252,05.=** provenienti dall'esercizio finanziario 2020;

3) di quantificare in via definitiva il FPV di spesa al termine dell'esercizio 2020, corrispondente al FPV di entrata dell'esercizio successivo, **allegato B**, pari ad € **911.367,15** di cui:

FPV di spesa parte corrente: € **47.956,65**

FPV di spesa parte capitale: € **863.410,50**

(determinato dalle re-imputazioni effettuate con determinazioni dei Responsabili entro il 31.12.2020 ed ammontanti rispettivamente ad € **11.532,48.=** di parte corrente ed € **567.613,08.=** di parte capitale e dalle re-imputazioni in aumento per € **36.424,17.=** di parte corrente ed € **295.797,42.=** di parte capitale effettuata in sede di “riaccertamento residui ordinario” per una variazione complessiva di € **332.221,59**);

4) di re-impegnare, a valere sull'esercizio 2021, gli impegni re-imputati in quanto non esigibili al 31 dicembre 2020;

5) di dare atto che il FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' DA ACCANTONARE è pari ad € **79.413,73**, **allegato C**);

6) di dare atto che

- a) le risultanze del presente riaccertamento confluiranno nello schema del rendiconto di gestione dell'esercizio 2020 da approvarsi da parte della Giunta Comunale;
- b) la presente deliberazione costituisce allegato del Rendiconto della gestione 2020;
- c) non si è provveduto ad effettuare alcun riaccertamento parziale dei residui;

- 7) di apportare agli stanziamenti del bilancio di previsione finanziario 2020-2022 e 2021-2023, le variazioni, sia in termini di competenza che cassa, come segue: **allegato D) -solo competenza – spesa annualità 2020 , allegati E) -competenza e cassa, entrata e spesa annualità 2021** che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, degli importi necessari al fine di consentire le re-imputazioni degli impegni individuati dal riaccertamento ordinario dei residui, non viene apportata alcuna variazione di cassa al bilancio di Previsione 2020-2022. In applicazione della Faq n.21 di Arconet, che consente di non effettuare alcuna variazione di cassa al bilancio di Previsione 2020-2022, si dà atto che non si è provveduto a variare la cassa del suddetto bilancio. Lo si è fatto solo per il bilancio previsionale 2021-2023;
- 8) di provvedere alla contestuale reimputazione contabile al 2021 sia lato entrata (cap. 590) che lato spesa (cap. 2535/1) dell'importo di € 241.753,57 relativo al finanziamento regionale per "Progetti di paesaggio attuativi della parte strategica del Piano paesaggistico regionale" ai fini dell'allineamento con le scritture contabili regionali, come da nota della Regione F.V.G. – Direzione Centrale Infrastrutture e Territorio registrata al ns. prot. 4590 del 09.12.2020, prevedendo un movimento contabile "collegato" tra le due poste contabili **allegato F) - competenza e cassa, entrata e spesa annualità;**
- 9) di apportare, sempre col presente atto, altresì la variazione agli stanziamenti del bilancio di previsione finanziario 2021-2023, come segue: **allegato G) - adeguamento e aggiornamento residui al Bilancio di Previsione 2021, entrata e spesa, a seguito riaccertamento** dei residui attivi e passivi, apportando conseguentemente anche la variazione di cassa;
- 10) di allegare altresì l'elenco dei residui attivi e passivi definitivi al 31.12.2020, riportandone il dato sul bilancio previsionale 2021-2023 alla data del 1° gennaio 2021 - Allegato H);
- 11) di dare atto che l'Organo di Revisione Contabile si è espresso favorevolmente con parere del 30.03.2021 acquisito al prot. n. 1416 in pari data – **Allegato I);**
- 12) di dare atto che con la presente variazione si apportano le conseguenti modifiche al D.U.P. 2021/2023;
- 13) di dare atto dell'adeguatezza e congruità delle risultanze del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità da accantonare nell'Avanzo di Amministrazione 2020, così come dichiarato da ciascun Responsabile di Servizio nelle determinazioni elencate in premessa - **Allegato C** - calcolato sui residui attivi di dubbia e difficile esazione riaccertati alla data del 31.12.2020;
- 14) di dare atto, altresì, dell'inesistenza di debiti fuori bilancio al 31.12.2020, così come risultante dalle dichiarazioni rilasciate da ciascun Responsabile di Servizio nelle determinazioni elencate in premessa;
- 15) di dare atto che si provvederà ad accantonare nell'Avanzo di Amministrazione 2020 la somma di € 6.000,00 quale Passività Potenziali, così come dichiarato e richiesto dal Responsabile del Tecnico Manutentivo e LL.PP. con determinazione n. 58 del 29.03.2021;
- 16) di dare atto che nonostante il citato art. 29, comma 1, lett.a) del vigente regolamento di contabilità preveda che le variazioni del Bilancio di Previsione approvate dalla Giunta Comunale ai sensi del comma 5-bis, dell'art. 175 del TUEL, siano comunicate al Consiglio Comunale nella prima seduta utile; per il presente atto, l'adempimento non sarà necessario considerato che farà parte integrante e sostanziale della deliberazione con cui il Consiglio Comunale approverà il Conto del Bilancio 2020. La comunicazione, pertanto, sarà considerata "eseguita" in tale sede;

- 17) di dare atto che ai sensi dell'art. 52, comma 1°, del D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito nella L. 126/2020, è stato abrogato il comma 9-bis dell'art. 175 del D.Lgs. 267/2000 relativo all'invio al Tesoriere Comunale delle deliberazioni di variazione al bilancio di previsione e quindi dei residui a seguito del loro riaccertamento;
- 18) dare atto che la modifica ed integrazione del Piano Esecutivo di Gestione 2021-2023, esercizio 2021, conseguente al riaccertamento ordinario dei residui 2020, ovvero re-imputazioni, variazioni dei residui attivi e passivi, variazioni di cassa, disposti con la presente deliberazione, sarà adottata successivamente dalla Giunta Comunale con separato atto, come stabilito dal comma 5-quinquies dell'art.175 del Tuel;
- 19) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, con separata votazione espressa all'unanimità di voti, ai sensi dell'art.1 comma 19 della L.R. 11.12.2003, n. 21, così come sostituito dall'art. 17, comma 12 della L.R. 24.05.2004, n. 17.



**COMUNE DI CAMPOLONGO TAPOGLIANO**  
PROVINCIA DI UDINE

---

*AREA FINANZIARIA, AMMINISTRATIVA, ASSISTENTE SOCIALE - SERVIZIO  
FINANZIARIO*

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE**

**N. 2021/9**

**OGGETTO: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL  
31.12.2020 AI SENSI DELL'ART. 3 COMMA 4 DEL D.LGS. N. 118/2011 E  
S.M.I.**

---

---

***PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA***

Con riferimento all'art. 49, comma 1° del D.Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione in oggetto.

Campolongo Tapogliano, lì 06 aprile 2021

Il Responsabile del Servizio  
DOTT.SSA ALESSIA BARBINI  
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm. e ii.



# COMUNE DI CAMPOLONGO TAPOGLIANO

PROVINCIA DI UDINE

---

*AREA FINANZIARIA, AMMINISTRATIVA, ASSISTENTE SOCIALE - SERVIZIO  
FINANZIARIO*

## PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

**N. 2021/9**

**OGGETTO: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E  
PASSIVI AL 31.12.2020 AI SENSI DELL'ART. 3 COMMA 4 DEL  
D.LGS. N. 118/2011 E S.M.I.**

---

---

### *PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE*

Con riferimento all'art. 49, comma 1° del D.Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla regolarità contabile sulla proposta di deliberazione in oggetto.

Campolongo Tapogliano, lì 06 aprile 2021

Il Responsabile del Servizio  
DOTT.SSA ALESSIA BARBINI  
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm. e ii.

---

---

Letto, confermato e sottoscritto,

Il Presidente  
URBAN Alberto

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm. e ii.

Il Segretario Comunale  
Dott. Stefano MORO

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm. e ii.

---

### ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio on line dal 12/04/2021 al 27/04/2021 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R: n. 21/2003 e successive modificazioni.

Campolongo Tapogliano, li 12/04/2021

Il Responsabile della Pubblicazione  
Orietta LEPRE

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm. e ii.

---

### ATTESTATO DI ESECUTIVITA`

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 09/04/2021, poiché dichiarata immediatamente esecutiva (art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato dall'art.17 della L:R. 24/05/2004 n. 17).

Campolongo Tapogliano, li 09/04/2021

Il Responsabile dell'esecutività  
Orietta LEPRE

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm. e ii.

---

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.  
Campolongo Tapogliano, li 12/04/2021

Il Responsabile del Procedimento  
Dott. Stefano MORO

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm. e ii.